

ALLEGATO 2B: TERMINI E CONDIZIONI GENERALI**Das WeltAuto Gold - “Garanzia funzionale”****§ 1 - Oggetto e ambito della Garanzia**

I. Per il veicolo identificato nel Contratto di Garanzia (Certificato di Garanzia), il rivenditore (Garante) garantisce al proprietario del veicolo (Garantito) una Garanzia guasti per veicoli usati. Nell’ambito della Garanzia funzionale, la sostituzione sarà effettuata per i costi di riparazione che risultano necessari quando un componente meccanico o elettrico del veicolo coperto perde direttamente la sua funzionalità durante l’efficacia della Garanzia. Si ha una limitazione funzionale quando una o più parti coperte non adempiono o cessano di adempiere alla funzione prevista all’interno del veicolo a causa di un difetto tecnico.

La Garanzia funzionale è applicabile ai veicoli a motore usati che soddisfano le seguenti condizioni:

- a. veicoli a motore usati di età compresa tra 36 e 60 mesi dopo la prima immatricolazione, e con meno di 150.000 km alla data di consegna al Garantito;
- b. tutti i veicoli a motore (veicoli passeggeri e veicoli commerciali leggeri) fino a 5,9 tonnellate di peso;
- c. veicoli a motore montati in fabbrica con alimentazione a benzina, diesel, gas, elettrica o ibrida;
- d. veicoli a motore che hanno superato tutti i controlli qualità in perfette condizioni di tutti i componenti elettrici e meccanici;
- e. veicoli a motore immatricolati in Italia.

II. Sono esclusi dalla Garanzia:

1. i veicoli in cui le prestazioni del motore o la coppia del motore sono state incrementate mediante modifica del sistema di trasmissione o gestione del motore (tuning o chip tuning);
2. veicoli con modifiche del telaio non previste dal costruttore (tuning del telaio);
3. veicoli utilizzati per scuole guida, corrieri, servizi espresso e pacchi, taxi, altri trasporti passeggeri a pagamento o auto a noleggio (anche se solo temporaneamente) dopo l’inizio del periodo di validità della Garanzia;
4. veicoli utilizzati come automezzi di polizia, militari o di emergenza (ambulanze, mezzi di soccorso e vigili del fuoco), veicoli immatricolati a nome di una società del settore automobilistico o da essa detenuti dopo l’inizio del periodo di validità della Garanzia;
5. veicoli che sono stati ricostruiti dopo sinistro totale.

Nel caso in cui un veicolo non soddisfi tutte le condizioni di eleggibilità di cui al § 1, I. o rientri tra i tipi di veicolo menzionati nel § 1, II. la Garanzia sarà nulla.

III. La Garanzia è valida per il periodo riportato nel Certificato di Garanzia e inizia alla data indicata in detto certificato.

IV. La Garanzia funzionale è valida nei seguenti paesi: Albania, Andorra, Austria, Bielorussia, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia (eccetto il territorio d’oltremare), Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Kazakistan (la parte europea fino agli Urali), Kosovo, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Repubblica di Macedonia del Nord, Malta, Moldavia, Monaco, Montenegro, Paesi Bassi (eccetto il territorio d’oltremare), Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Russia (la parte europea fino agli Urali), San

Marino, Serbia, Repubblica Slovacca, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia (la parte europea), Regno Unito (compresi Gibilterra, Guernsey, Jersey, Isola di Man, eccetto i territori d’oltremare), Ucraina, Città del Vaticano.

§ 2 - Esclusione della Garanzia

Non è prevista alcuna sostituzione nell’ambito della Garanzia funzionale per i componenti, i danni e tutti i costi annessi di seguito riportati.

I. Esclusioni generali

1. A prescindere da altre cause concomitanti, non sarà concesso alcun indennizzo per riparazioni dovute a fattori o agenti esterni di qualsiasi tipo, tra cui:
 - a. incidenti, ossia incidenti causati dall’impatto diretto e improvviso di una forza agente dall’esterno con forza meccanica;
 - b. atti intenzionali o dolosi, appropriazione indebita;
 - c. impatto di fenomeni naturali, pietrisco, incendi o esplosioni;
 - d. atti di guerra di qualunque tipo, guerre civili, sommosse, scioperi, serrate, confische o altri interventi governativi, o incidenti nucleari;
 - e. uso anomalo o ipersollecitazione del veicolo (ad es. per competizioni sportive, sovraccarico);
 - f. animali.
2. Provocati da usura (l’“usura” indica la necessità di sostituire periodicamente un componente del veicolo sulla base delle relative funzioni e/o del chilometraggio, e/o la definizione da parte del costruttore di standard di controllo e manutenzione per il componente stesso).
3. Causati intenzionalmente o dovuti a grave negligenza, oppure a un tentativo, compiuto in malafede, di dissimulare fatti aventi un nesso di causalità con il difetto o con l’ammontare dei costi di riparazione (ad es. la manipolazione del contachilometri).
4. In relazione ai quali una terza parte è soggetta all’obbligo di presa in carico del sinistro, e/o questo sia stato sanato sulla base del principio di correttezza (gesto commerciale).
5. Dovuti a modificazioni della struttura originale del veicolo o all’installazione di componenti esterni o accessori (ad es. impianti di alimentazione a gas) non approvati dal costruttore.
6. Che presentino un nesso di causalità con:
 - a. l’inosservanza delle indicazioni fornite dal costruttore nelle istruzioni d’uso del veicolo (ad es. uso improprio di lubrificanti e carburanti);
 - b. la mancata adesione ad eventuali campagne di richiamo del produttore;
 - c. un precedente sinistro che, sebbene identificabile, non sia stato prontamente riparato;
 - d. un guasto identificabile verificatosi prima della data di inizio della Garanzia, o un guasto verificatosi dopo la data di termine della stessa;
 - e. l’inadeguatezza degli eventuali interventi di riparazione, manutenzione o assistenza effettuati sul veicolo.

II. Componenti non coperti dalla Garanzia

Sono esclusi:

1. i componenti non approvati dal costruttore del veicolo;
2. i componenti che devono essere sostituiti nell'ambito delle operazioni di manutenzione e assistenza richieste dal costruttore del veicolo;
3. candele di accensione e a incandescenza, salvo il caso in cui la loro sostituzione si renda necessaria per ragioni tecniche e sia in connessione causale diretta ad un danno indennizzabile;
4. liquidi e materiali ausiliari come oli, filtri e antigelo, salvo il caso in cui si rendano necessari in connessione causale diretta a un sinistro indennizzabile;
5. dischi della frizione, pastiglie, tamburi, dischi e blocchi dei freni, cerchi, pneumatici;
6. piattaforme ed installazioni tecniche per veicoli commerciali;
7. componenti non montati di fabbrica, tra cui sistemi audio, video e di navigazione, componenti mobili e fissi (ad es. per soluzioni particolari come gli allestimenti per campeggio, camper o ad uso commerciale);
8. supporti dati (ad es. DVD, CD-ROM e schede di memoria) per i sistemi di navigazione;
9. batterie ad alto voltaggio, incluse le parti interne e l'alloggiamento;
10. telaio e parti della carrozzeria, capote convertibili o pieghevoli, molle, ammortizzatori, molle ad aria e sospensioni con molle ad aria, batterie di qualunque tipo e relativi alloggiamenti e componenti interni, vetri, portafari anteriori, illuminazione interna ed esterna, tra cui, ad esempio, lampadine (le tecnologie a LED e/o allo xeno rientrano nella copertura);
11. pannelli interni ed esterni, coperture, ammortizzatori, tappezzeria e fodere coprisedili;
12. dispositivo di scarico con catalizzatore, regolazione attiva del rumore e filtro anti-particolato;
13. allestimenti removibili e non removibili installati in fabbrica (ad es. installazioni personalizzate quali equipaggiamenti da campeggio, per camper e per attività lavorativa commerciale);
14. guarnizioni/materiale impermeabile, anelli di tenuta, guarnizioni degli alberi, componenti in gomma, manicotti e tubi, viteria, bulloneria, dadi, spessori e altri materiali di installazione, a meno che la loro sostituzione non sia richiesta per ragioni tecniche e sia strettamente correlata con un evento di danno risarcibile;
15. danni indiretti a componenti esclusi dalla copertura derivanti da un danno incluso nella copertura;
16. danni indiretti a componenti inclusi nella copertura derivanti dalla rottura di componenti esclusi dalla copertura.

III. Esclusioni specifiche

Sono esclusi dalla sostituzione:

1. danni alla carrozzeria, alla vernice, ossidazione e danni da corrosione;
2. perdite di aria, olio e acqua, rumore del vento, cigolii e scricchiolii, difetti di tenuta, a meno che la relativa riparazione non si renda necessaria ai fini di un intervento di riparazione incluso nella copertura;
3. contaminazione dell'impianto di alimentazione del carburante, a meno che tale danno non presenti un nesso di causalità diretto con un componente difettoso espressamente incluso nella copertura ai sensi dei presenti termini e condizioni;
4. danni da sovratensione del sistema ad alto voltaggio;
5. costi indiretti, tra cui le spese di trasporto, rimorchio, parcheggio e collocamento del veicolo, i costi per il veicolo a noleggio, l'indennizzo per la perdita d'uso e la responsabilità di terzi come danni personali, morte o danni patrimoniali;
6. interventi di assistenza e manutenzione ordinaria;
7. equilibratura e convergenza delle ruote;
8. interventi di test, diagnostica, programmazione, misurazione e regolazione, a meno che questi non si rendano necessari alla luce del nesso di causalità diretto con un intervento di riparazione previsto dai presenti termini e condizioni.

§ 3 - Condizioni preliminari per le riparazioni in Garanzia

Le riparazioni coperte dal presente Contratto di Garanzia saranno dovute soltanto se:

1. gli interventi di manutenzione, verifica e assistenza specificati dal costruttore sono stati eseguiti dal garante o da un operatore professionista nel rigoroso rispetto delle raccomandazioni del costruttore. Il Garante dovrà presentare il libretto di manutenzione compilato dall'operatore professionista, accompagnato dalle relative fatture. Tali documenti devono riportare il chilometraggio del veicolo e dare evidenza del fatto che il programma di manutenzione raccomandato dal costruttore è stato rispettato, nonché della manodopera e dei componenti necessari all'esecuzione degli interventi di manutenzione in conformità alle raccomandazioni del costruttore;
2. il danno coperto da Garanzia è stato immediatamente segnalato prima di effettuare la riparazione, e il veicolo è stato sottoposto a ispezione del componente danneggiato entro 7 giorni dal momento in cui è stato riscontrato il difetto, le informazioni necessarie per la valutazione del danno sono state fornite, le istruzioni per contenere i danni (ove presenti) sono state seguite;
3. i componenti da sostituire sono conservati nell'officina di riparazione autorizzata per essere sottoposti a ispezione, se necessario.

§ 4 - Estensione delle riparazioni in Garanzia

- I. In caso di difetto coperto da Garanzia, il Garante dovrà sostenere tutti i costi della manodopera necessaria per effettuare la riparazione, in base alle istruzioni del costruttore relative ai tempi necessari per le riparazioni, nonché i costi dei pezzi di ricambio (di entità non superiore al prezzo a listino raccomandato dal costruttore vigente alla data del sinistro). Tuttavia, se il chilometraggio del veicolo è superiore a 200.000 km alla data della richiesta di risarcimento, i costi di riparazione sono limitati a 2.000 euro per danno.
- II. Se i costi di riparazione eccedono il valore dell'unità da sostituire così come normalmente installata per quel particolare difetto, il Garante sosterrà soltanto i costi di detta unità, oltre ai relativi costi di installazione.
- III. L'importo della riparazione a carico del Garante è limitato al valore commerciale di mercato del veicolo al momento

in cui si è verificato il guasto. Se i costi di riparazione superano il valore commerciale di mercato del veicolo al momento del verificarsi del guasto, l'importo della riparazione a carico del Garante sarà limitato al valore commerciale di mercato meno il valore residuo.

§ 5 - Gestione della Garanzia

I. Riparazione da parte del Garante

In generale, se si verifica un evento coperto da Garanzia il Garantito dovrà affidare la riparazione al Garante. Dopo aver rilevato un difetto coperto da Garanzia, il Garantito dovrà immediatamente, e non oltre i 7 giorni successivi all'individuazione del difetto, segnalare quest'ultimo, e di norma consegnare il veicolo al Garante per essere riparato.

II. Riparazione in un'officina autorizzata diversa da quella del Garante (riparazione esterna)

Qualora non sia possibile riparare l'automobile nell'officina del Garante, il Garantito ha la possibilità di scegliere una qualsiasi officina autorizzata sita in Italia o in un altro Paese tra quelli elencati nel § 1, IV. Prima dell'inizio dei lavori di riparazione, il Garantito dovrà contattare l'ufficio gestione sinistri (per i contatti vedasi il Certificato di Garanzia) per ottenere l'approvazione all'intervento sul veicolo.

III. Ispezione

Potrebbe essere necessario far ispezionare il guasto da un perito nominato dall'ufficio gestione sinistri, al fine di determinare l'origine e la portata del guasto, nonché i relativi costi.

I costi delle operazioni di smontaggio necessarie per determinare l'origine e la portata del danno nonché i costi di riparazione saranno coperti dal presente Contratto di Garanzia. Qualsiasi importo supplementare fatturato esula invece dalla presente copertura assicurativa.

In caso di disaccordo in merito all'applicazione del presente Contratto in relazione a una particolare azione o servizio, il Garantito potrà far ricorso ad una perizia in contraddittorio. Generalmente i costi di quest'ultima non sono coperti dal presente Contratto di Garanzia. Tuttavia, tali costi saranno rimborsati per intero qualora il perito dimostri che l'azione o il servizio suddetti sono coperti dalla presente Garanzia.

§ 6 - Trasferimento della Garanzia

In caso di vendita del veicolo oggetto della Garanzia, ogni disposizione della Garanzia sarà trasferita al nuovo proprietario del veicolo. A prescindere da ciò, la Garanzia si estinguerà prematuramente alla data della vendita del veicolo, qualora quest'ultimo sia venduto in un paese estero o a un rivenditore.

§ 7 - Normativa applicabile al Contratto

La legislazione applicabile al Contratto è quella italiana.

Il presente Contratto non esclude per l'acquirente del veicolo il diritto alla Garanzia di legge prevista e disciplinata per i beni del consumo.